

[Atto  
Completo](#)[Avviso di rettifica  
Errata corrige](#)[Lavori  
Preparatori](#)[Direttive UE  
recepite](#)[PERMALINK](#)

## LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (GU Serie Generale n.211 del 29-07-1978)

49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57

TITOLO II  
DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I  
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI  
IMMOBILI ADIBITI AD USO DI  
ABITAZIONE

58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66

Capo II  
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI  
IMMOBILI ADIBITI AD USO  
DIVERSO DA QUELLO  
DI ABITAZIONE

67  
68  
69  
70  
71  
72  
73

Capo III  
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

74

TITOLO III  
FONDO SOCIALE

75  
76  
77  
78

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

79  
80  
81  
82  
83  
84  
85

Art. 79.

(Patti contrari alla legge)

E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata lega contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore risp quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attri altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della p legge.

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi d riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei previsti dalla presente legge.